

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 518/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 691 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Mattia FURLAN, Simone PREGARZ e della società ASDC FIUME VENETO BANNIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

Mattia FURLAN, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Fiume Veneto Bannia, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a seguito del provvedimento del Giudice Sportivo relativo alla gara Torre – Fiume Veneto Bannia del 15.12.2024 contenuto nel Comunicato Ufficiale n. 53 del 27.12.2024 della Delegazione Provinciale di Pordenone, condiviso sul proprio profilo Instagram una fotografia pubblicata dal sig. Simone Pregarz, calciatore tesserato per la società Fiume Veneto Bannia, recante l'indicazione della gara appena citata e raffigurante i tesserati per la Fiume Veneto Bannia sigg.ri Simone Pregarz, Mattia Furlan, F.M. ed F.G., due dei quali nel gesto di simulare con la mano una pistola (sigg.ri Mattia Furlan ed F.G.) ed i restanti due mostrando il dito medio di una o entrambe le mani (rispettivamente, sigg.ri Simone Pregarz ed F.M.);

Simone PREGARZ, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Fiume Veneto Bannia, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a seguito del provvedimento del Giudice Sportivo relativo alla gara Torre – Fiume Veneto Bannia del 15.12.2024 contenuto nel Comunicato Ufficiale n. 53 del 27.12.2024 della Delegazione Provinciale di Pordenone, pubblicato sul proprio profilo Instagram una fotografia recante l'indicazione della gara appena citata e raffigurante i tesserati per la Fiume Veneto Bannia sigg.ri Simone Pregarz, Mattia Furlan, F.M. ed F.G., due dei quali nel gesto di simulare con la mano una pistola (sigg.ri Mattia Furlan ed F.G.) ed i restanti due mostrando il dito medio di una o entrambe le mani (rispettivamente, sigg.ri Simone Pregarz ed F.M.);

ASDC FIUME VENETO BANNIA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Simone Pregarz e Mattia Furlan;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Mattia FURLAN,
 - Sig. Simone PREGARZ,
 - Società ASDC FIUME VENETO BANNIA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luca Spagnol;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Mattia FURLAN,
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Simone PREGARZ,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASDC FIUME VENETO BANNIA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina